CHE ESTENDE ALLA PROVINCIA DI ROMA LE LEGGI SULLE CORPORAZIONI RELIGIOSE E SULLA CONVERSIONE DEI BENI IMMOBILI DEGLI ENTI MORALI ECCLESIASTICI

Art. 6

Salve le disposizioni della Legge del 3 febbraio 1871, le quali sono prorogate per altri due anni dalla pubblicazione di questa Legge, gli edifizi che servono attualmente al Convitto di religiosi e di religiose di Case soppresse nella citta' di Roma e sua Provincia non saranno occupati e continueranno a servire di dimora ai religiosi ed alle religiose ivi raccolti e professi prima della presentazione di questa Legge al Parlamento, fino alla effettiva assegnazione delle pensioni, non piu' tardi pero' di un biennio dalla pubblicazione della presente Legge.

La assegnazione delle pensioni dovra' essere compita entro lo stesso biennio.

L'occupazione del convento non sara' ritardata pei casi contemplati dall'ultimo paragrafo dell'articolo 13 e dall'articolo 15 della Legge del 7 luglio 1866.

Eseguita la occupazione del convento, e ferme le disposizioni dell'articolo 6 della Legge 7 luglio 1866, il Governo potra' permettere che continuino a convivere concentrati in due o tre conventi quei religiosi dei vari Ordini della Citta' e Provincia di Roma che per condizione di eta', di salute o di famiglia non potessero senza gravi difficolta' uscire dal convento, e che ne facciano espressa ed individuale domanda.

Versione in vigore dal 10 luglio 1873, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che estende alla Provincia di Roma le Leggi sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici
Estremi	Legge 19 giugno 1873, n. 1402
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1873

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-estende-alla-provincia-di-roma-le-leggi-sulle-corporazioni/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it